

LA FRUGIFERA: PRIMA IMPRESA INDUSTRIALE COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETA' ANONIMA A TORTONA (2)

Lo Statuto della “Frugifera” (segue)

Il titolo III dello Statuto, dedicato all'amministrazione, disciplina il Consiglio di amministrazione e il comitato dei revisori (art. 12). Il primo era composto di otto membri e di due supplenti, che rimanevano in carica due anni ed erano rieleggibili. Al compimento del primo anno di nomina e, in seguito, per anzianità di nomina, quattro consiglieri ed un supplente cessavano per sorteggio dall'incarico.

L'art. 13 prevedeva che, nell'ambito del Consiglio, fossero eletti un presidente, un vicepresidente e un segretario, mentre l'art. 14 statuiva che il Consiglio si riunisse una volta al mese nonché quando il Presidente lo ritenesse necessario oppure ne avanzassero richiesta tre consiglieri. Per la validità delle riunioni (adunanze) del Consiglio, alle quali erano invitati anche i consiglieri supplenti cui spettava voto deliberativo, era richiesta la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni erano prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevaleva il voto del Presidente (art. 14 bis).

Ai sensi dell'art. 15, al Consiglio era demandata la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari della Società, la nomina del gerente (direttore) e degli altri impiegati e la definizione delle relative retribuzioni. Al Consiglio spettava anche redigere i regolamenti di amministrazione interna, autorizzare i contratti e le azioni legali, fissare il prezzo dei concimi, ripartire gli utili e le perdite. La rappresentanza legale della Società spettava al presidente, così come la firma degli atti.

Il gerente aveva il compito di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di dirigere l'andamento dell'attività e di sorvegliare gli altri impiegati (art. 16). Era previsto che il Consiglio avesse facoltà di sospendere e di licenziare con deliberazione motivata il gerente e gli altri impiegati. L'art. 17 autorizzava il gerente a tenere un fondo cassa non superiore a cento lire e a versare le somme eccedenti su un conto corrente presso un istituto di credito scelto dal Consiglio di amministrazione.

Il collegio (o comitato) dei revisori dei conti (o dei sindaci) era disciplinato dal successivo articolo 18, che ne fissava il numero in tre nominati dall'assemblea generale degli azionisti e stabiliva che rimanessero in carica un anno e fossero rieleggibili. I revisori dei conti avevano il dovere di esaminare gli inventari, i bilanci e tutto quanto attinente all'impresa e di predisporre una relazione sull'andamento finanziario e amministrativo della società e potevano formulare proposte in merito alla gestione.

Il titolo IV dello Statuto disciplinava le adunanze generali, cioè le assemblee degli azionisti che, se regolarmente costituite, rappresentavano a norma dell'art. 20 la totalità degli azionisti. In base alla prassi allora in voga, lo statuto prevedeva un sistema di voto plurimo: l'azionista titolare di un'azione aveva diritto a un voto, chi ne possedeva cinque a due voti, mentre ogni cinque azioni in più davano diritto ad un ulteriore voto.

Ogni socio non poteva avere diritto a più di cinque voti indipendentemente dal numero di azioni possedute. L'azionista poteva farsi rappresentare da un altro socio per mezzo di mandato scritto o lettera. Nessun azionista poteva avere più di un mandato che, in ogni caso, non poteva essere dato ad amministratori, revisori e impiegati (art. 21).

Spettava all'assemblea deliberare la nomina del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, l'approvazione dei bilanci, la determinazione dell'importo dei dividendi, l'apertura di succursali in altri comuni, le modifiche dello statuto, l'aumento del capitale sociale e lo scioglimento o la proroga della Società (art. 22).

L'assemblea deliberava a maggioranza assoluta dei voti; a maggioranza di almeno due terzi dei voti e con la presenza di almeno un terzo degli azionisti sia in prima che nelle convocazioni successive per lo scioglimento anticipato della Società e, salvo l'approvazione governativa, in quelle relative alla proroga della durata, all'aumento del capitale e alle modificazioni dello Statuto (art. 23).

Il successivo articolo 24 prevede che l'assemblea generale sia convocata in sede ordinaria nel mese di febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio e il riparto degli utili e in via straordinaria quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio di amministrazione da tanti azionisti in rappresentanza di un terzo del capitale sociale. Per la validità dell'assemblea era richiesta la presenza di almeno venti soci rappresentanti un quinto (aumentato poi a un quarto su richiesta del Ministero) delle azioni emesse; in caso di seconda convocazione le deliberazioni poste all'ordine del giorno erano adottate qualunque fosse il numero degli azionisti presenti (art. 25).

La convocazione doveva essere comunicata mediante lettera inviata al domicilio degli azionisti quindici giorni (otto in caso di assemblea straordinaria) prima della data stabilita per l'assemblea (art. 26). L'assemblea era presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne faceva le veci al tempo dell'assemblea oppure, ma solo nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di Commercio, dal presidente eletto di volta in volta dall'assemblea (art. 27). Questo articolo prevedeva anche che il bilancio annuale fosse pubblicato così come atto costitutivo e statuto e trasmesso in copia al MAIC (Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio) subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

Era compito dell'assemblea deliberare lo scioglimento della Società, determinare le modalità della procedura, nominare i liquidatori e i revisori dei conti nonché deliberare sulla ripartizione pro rata per ogni azione del fondo sociale derivante dalla liquidazione (art. 28).

Le modifiche richieste in sede di approvazione dello Statuto entravano a far parte in modo automatico del documento ed erano date per accettate dai soci (art. 29). Infine, l'art. 30 prevedeva per quanto non previsto dallo Statuto, il rinvio alla legge allora vigente sulla società anonima.

L'iter burocratico amministrativo della costituzione

L'assemblea degli azionisti del 21 luglio 1878 nominò il Consiglio di amministrazione nelle persone di Pietro Invernizio (presidente), Eugenio Bellingeri (vicepresidente), Nicolò Ruggeri, Giacomo Gatti e Luigi Ferrari (consiglieri).

Il Codice di Commercio prevedeva il deposito dell'atto costitutivo, così come del decreto reale di approvazione, nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione aveva sede la società entro quindici giorni dalla data del medesimo e la pubblicazione entro trenta giorni dal deposito in cancelleria di un estratto dell'atto costitutivo nel foglio degli annunci giudiziari della provincia. Il notaio rogante curò l'invio di copia dello Statuto al Ministero dell'Agricoltura, industria e Commercio per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa previsto per il completamento dell'iter costitutivo di una società anonima.

Non è nota la data in cui venne inviata la documentazione al Ministero, ma è nota quella nella quale il MAIC ha risposto chiedendo modifiche allo Statuto: il 18 marzo 1879, ossia dieci mesi dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo. In quella data il Ministero ordinò alla Società, pena la mancata emanazione del decreto di approvazione, di apportare alcune modifiche all'atto costitutivo e di far risultare l'accettazione di tali modifiche mediante atto notarile.

Le modifiche richieste dal MAIC erano relative all'art. 25. Una di queste riguardava il numero di azioni che dovevano essere rappresentate ai fini della validità dell'assemblea e che doveva essere pari ad un quarto e non a un quinto dei titoli emessi. Un'altra modifica era attinente agli articoli artt. 16 e 17. Il Ministero, al fine di evitare possibili confusioni circa la natura della Società, chiese di introdurre il termine direttore al posto di quello di gerente tipico delle società in accomandita.

Venne richiesta la soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 5 che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 135 del Codice di Commercio, prevedeva che la Società fosse costituita e potesse svolgere l'attività non appena fossero stati sottoscritti i due terzi delle azioni.

Il MAIC richiese anche che fosse aggiunto all'art. 2 il seguente comma: "Nelle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto di aumento del capitale, occorre, in deroga al successivo articolo 25, la presenza di 30 soci almeno e la rappresentanza della metà delle azioni emesse. In seconda convocazione, le anzidette deliberazioni potranno essere prese qualunque sia il numero dei presenti, ma dovranno ottenere il suffragio di due terzi dei voti".

Il 30 marzo 1979, nello studio del causidico (medico) Luigi Ferrari in via Varese 3, davanti al notaio Luigi Pernigotti, compaiono il Presidente Invernizio e i consiglieri Bellingeri, Ruggeri, Gatti e Ferrari per sottoscrivere il verbale di deposito ed accettazione delle modificazioni allo Statuto della "Frugifera richieste dal Ministero". L'atto, scritto dal notaio Pernigotti su quattro pagine di un solo foglio, venne letto ai comparenti davanti ai testimoni Luigi Romagnolo e Giuseppe Baudino e sottoscritto da tutti i presenti. L'atto fu poi registrato a Tortona il 5 aprile 1879 al numero 600 e dietro il pagamento di dodici lire di imposte. Il 24 aprile, il MAIC emanò il regio decreto di approvazione, esattamente undici mesi dopo la costituzione della Società

L'attività della "Frugifera" e l'estinzione

Al di là del fatto di essere stata la prima società anonima del Tortonese, la "Frugifera" non ha lasciato molte tracce nella storia economica locale. Le uniche notizie certe riguardano la costituzione e pochi altri episodi della sua esistenza. Non è noto dove la Società avesse la sede, che lo Statuto indica genericamente fissata nel comune di Tortona, anche se una tradizione orale afferma che essa poteva essere situata in via Rinarolo - angolo piazza Barocelli dove, tra le due guerre, era localizzata un'impresa analoga denominata Frugifera di Massone.

La Società svolse un'attività ridotta e indirizzò la propria operatività solo verso il comune di Tortona, mentre non risultano documentati eventuali tentativi di estendere il raggio d'azione verso altri centri del Circondario. Il mancato decentramento dell'attività dipese dal fatto che l'iniziale promessa del Comune di Tortona di sostenere la Società, venne meno nel corso degli anni e privò la "Frugifera" di un fondamentale supporto considerato la dimensione del capitale sociale, il carattere strumentale che ad essa attribuivano i soci, la ridotta struttura amministrativa ed operativa che, al di là di quanto stabilito dallo Statuto, doveva essere assai modesta. Non risulta documentata la nomina del direttore tanto che, con ogni probabilità, la direzione e l'organizzazione della Società fecero sempre capo direttamente al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, la Società iniziò ad operare e costruì i pozzetti negli orinatoi pubblici ma il Comune non fu molto sollecito nell'erogare il contributo di lire dieci per pozzetto a suo tempo deliberato tanto che, con lettera in data 8 maggio 1881 a firma del presidente Pietro Invernizio e del segretario Luigi Ferrari e indirizzata alla Giunta municipale, la "Frugifera" sollecitò l'emissione di un mandato per complessive lire 950, cioè lire 10 per ognuno dei novantacinque pozzetti costruiti.

L'attività proseguì durante gli anni Ottanta: una comunicazione inviata ai soci riferisce infatti che il 27 febbraio 1887 l'assemblea degli azionisti aveva deliberato di stabilire il prezzo delle materie escrementizie in lire 3 al metro cubo nonché un ribasso di centesimi 50 al metro cubo a favore dei soci che si fossero impegnati "a trasportare mensilmente e per tutti i mesi dell'anno un numero fisso di metri cubi di concime".

Queste scelte non diedero i risultati sperati e probabilmente la Società cessò di esistere pochi mesi dopo. La "Frugifera", infatti, non figura nell'elenco delle imprese con sede a Tortona trasmesso dal sindaco al prefetto di Alessandria nel 1888 e neppure nella Guida alle industrie della Provincia del 1908. La Società è citata negli Annali di Statistica del 1890, secondo i quali era in attività al 31 dicembre 1887 e nella Statistica Industriale del Piemonte del 1892 per la quale era attiva a fine 1892.

L'ipotesi della cessazione nella prima metà degli anni Novanta dell'Ottocento trova conferma nel libro degli azionisti, che reca l'ultima annotazione in data 20 maggio 1891. A quella data risultavano iscritti ancora 98 azionisti titolari di 374 azioni; di questi solo alcuni (Fausto Pincetti, Giuseppe Cantù, Luigi Sada, Cesare De Negri Carpani, Nicolò Ruggeri) detenevano più di dieci azioni e controllavano il 36% del capitale.

La chiusura della "Frugifera" è da mettere in relazione con la scarsa collaborazione avuta dal Comune e dai tortonesi e con il ridotto livello di attività che la caratterizzò fin da subito e che fu indirizzata solo verso la Città. Infatti, allo stato attuale della ricerca storica, non risulta che la Società abbia cercato di ampliare l'attività rivolgendosi ad altri comuni e a privati di altre località.

Tuttavia, anche la collaborazione con il Comune di Tortona, con il quale furono stipulate apposite convenzioni per la raccolta dei rifiuti degli impianti e degli immobili comunali non diede i risultati sperati. In una lettera inviata negli anni Ottanta alla Giunta municipale, infatti, il segretario Ferrari lamentava come l'attività svolta dalla Società non avesse incontrato il favore dei tortonesi. Diversi proprietari continuavano a far eseguire lo spurgo dei pozzi neri col vecchio sistema, contravvenendo a precise disposizioni del Comune, che li obbligavano a dotare i pozzi neri di coperture ed attrezzature idonee a consentire alla "Frugifera" di espletare il servizio.